

Art. 2 bis - Famiglie regoliere. (abrogato)

I. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno il diritto di raccolta dei funghi epigei, senza alcuna limitazione di confini e termini tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, percorrendo l'intera proprietà regoliera. (5)

Art. 3 - Limiti di raccolta.

I. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

- a) *Agrocybe aegerita* (pioppini);
- b) *Amanita caesarea* (ovoli);
- c) *Boletus gruppo edulis* (porcini);
- d) *Calocybe gambosa* (*Tricholoma georgii*) (fungo di S. Giorgio, prugnolo);
- e) *Cantharellus cibarius* (finferlo, gallinaccio);
- f) *Cantharellus lutescens* (finferla);
- g) *Clitopilus prunulus* (prugnolo);
- h) *Clitocybe geotropa*;
- i) *Craterellus cornucopioides* (trombetta da morto);
- j) *Macrolepiota procera* e simili (mazza di tamburo);
- k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (spugnola);
- l) *Polyporus paes-caprae*;
- m) *Tricholoma gruppo terreum* (morette);
- n) *Russula virescens* (verdone).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

5. È vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso.

6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

“Art. 3 - limiti di raccolta (legge 7/2012)

I. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

- a) *Agrocybe aegerita* (pioppini);
- b) *Amanita caesarea* (ovoli);
- c) *Boletus gruppo edulis* (porcini);
- d) *Calocybe gambosa* (*Tricholoma georgii*) (fungo di S. Giorgio, prugnolo);
- e) *Cantharellus cibarius* (finferlo, gallinaccio);
- f) *Cantharellus lutescens* (finferla);
- g) *Clitopilus prunulus* (prugnolo);
- h) *Clitocybe geotropa*;
- i) *Craterellus cornucopioides* (trombetta da morto);
- j) *Macrolepiota procera* e simili (mazza di tamburo);
- k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (spugnola);
- l) *Polyporus paes-caprae*;
- m) *Tricholoma gruppo terreum* (morette);
- n) *Russula virescens* (verdone).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

5. È vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso.

6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.